

## **Art. 10**

### *Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti <sup>(5)</sup>.*

1. Sono iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 9 coloro che siano in possesso dei requisiti di idoneità e professionalità di cui ai successivi commi.
2. Risponde al requisito di idoneità chi:
  - a) non abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione ed il buon costume e per i delitti di mafia;
  - b) non risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lett. a).
3. Il requisito di cui al comma 2 continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta riabilitazione <sup>(6)</sup>.
4. Risponde al requisito di professionalità chi abbia superato l'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 15.
5. Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti:
  - a) assolvimento dell'obbligo scolastico;
  - b) possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'ottavo comma dell'art. 116 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, per l'iscrizione nella sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette;
  - c) possesso del titolo professionale idoneo per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti dei natanti <sup>(7)</sup>.

---

(5) Si veda il Comunicato 7 maggio 1999, n. 77.

(6) Comma sostituito dall'art. 9 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

(7) Lettera sostituita dall'art. 1, comma 25, lett. a) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

---